



Rimozione dei vincoli di destinazione e alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure

A.C. 2572

Dossier n° 400 - Schede di lettura
18 febbraio 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2572
Titolo:	Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Carocci
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	28 luglio 2014
assegnazione:	25 settembre 2014
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

Contenuto

La proposta di legge **elimina**, anzitutto, i **vincoli di destinazione e di inalienabilità** del **collegio di Santa Margherita Ligure**, allocato in Villa Lomellini. Oggetto

A tal fine, novella l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla [legge 5 marzo 1957, n. 104 \(art. 1, co. 1\)](#).

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1948, n. 421 ha devoluto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze - in precedenza appartenenti all'Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale - all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (**E.N.P.A.S.**), prevedendo che fosse **destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani** dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente. Il quadro normativo vigente

La legge 5 marzo 1957, n. 104, ratificando il [d.lgs. 421/1948](#), ha modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio al [Comune di Santa Margherita Ligure](#), sia il vincolo di destinazione, individuato nell'**educazione ed istruzione locale**.

Al contempo, ha confermato il **divieto di alienazione e di mutazione della destinazione** del Collegio, già previsto dal [d.lgs. 421/1948](#).

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'immobile, una volta acquisito dal comune, è stato utilizzato fra gli anni '70 e '80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, è rimasto inutilizzato, non possedendo gli *standard* richiesti per l'uso come aule scolastiche.

Rilevato, inoltre, che le condizioni più che precarie determinano l'inagibilità dello stesso edificio, fa presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.

Al riguardo si ricorda, per mera completezza, che l'alienazione da parte di un comune di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile, deve avvenire mediante **procedure di scelta del contraente che assicurino concorrenza e trasparenza**. L'alienazione avviene, di regola, attraverso **procedure di pubblico incanto** e, soltanto in caso di esito infruttuoso, mediante una **trattativa privata** con modalità, condizioni e termini predefiniti.

In particolare, l'**art. 12 del D.lgs. 127/1997** dispone che i comuni e le province possono

procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con **regolamento** dell'ente interessato.

Inoltre, prevede che i proventi ricavati dalla alienazione o dal cambio di destinazione d'uso del collegio sono destinati ad attività collegate all'istruzione (**art. 1, co. 2**).

Al riguardo, si ricorda, anzitutto, che l'**art. 45** del [DPR 616/1977](#) ha attribuito ai comuni le **funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica**.

In base all'**art. 42** dello stesso DPR, esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.

Successivamente, tali previsioni sono state confermate dall'**art. 327** del c.d. Testo unico della scuola ([d.lgs. 297/1994](#)), che ha ripreso il contenuto degli artt. 42 e 45 del [DPR 616/1977](#), sostituendo unicamente l'espressione "assistenza scolastica" con quella di "**diritto allo studio**".

In virtù delle disposizioni richiamate, sono state attribuite ai comuni, fra l'altro, le funzioni relative al **trasporto** degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo – già attribuite alle regioni dall'[art. 1 del DPR 3/1972](#) – e quelle relative alla gestione del **servizio mensa** per gli alunni dei medesimi ordini di scuole.

Inoltre, l'**art. 139** del [d.lgs. 112/1998](#) ha attribuito ai comuni i servizi di **supporto organizzativo** del servizio di istruzione per gli **alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio** per gli ordini di scuola **fino all'istruzione secondaria di primo grado** e la possibilità di sviluppare, anche d'intesa con le scuole, **iniziative riferite all'offerta formativa**, tra le quali interventi integrati di orientamento scolastico e professionale, nonché di prevenzione della dispersione scolastica, ed interventi perequativi.

In materia di **edilizia e attrezzature scolastiche**, l' **art. 3** della [L. 23/1996](#) ha disposto che i comuni provvedono alla **realizzazione**, alla fornitura e alla **manutenzione ordinaria e straordinaria** degli edifici da destinare a sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Essi provvedono anche alle **spese varie di ufficio** (tra le quali possono ritenersi ricompresi gli oneri dovuti per la corresponsione della **tassa sui rifiuti** delle scuole) e per l'**arredamento** e a quelle per le **utenze**, nonché ai relativi **impianti** (in materia dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del [d.lgs. 297/1994](#)).

Da ultimo, l'**art. 14, co. 27**, del [D.L. 78/2010 \(L. 122/2010\)](#) - come modificato, in particolare, dall'[art. 19, co. 1, del D.L. 95/2012 \(L. 135/2012\)](#) – ha definito, a regime, **funzioni fondamentali dei comuni**, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *p*), Cost., tra le altre, "**edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici**".

Più ampiamente si veda il dossier del Servizio Studi Camera, Serie documentazione e ricerche, [n. 181](#) del 22 giugno 2015.

Le funzioni dei comuni in materia di istruzione

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario per la modifica di vincoli previsti con norma di pari rango.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

L'intervento è riconducibile alla materia "**ordinamento civile**", affidata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost.

Rileva, altresì, la materia "**istruzione**", che è annoverata fra le materie di legislazione concorrente (salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, che rientra, dunque, nella competenza esclusiva delle regioni), ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

Formulazione del testo

All'**art. 1, co. 1, alinea**, le parole "ai sensi della" devono essere sostituite con la parola "dalla".

Al medesimo **art. 1, co. 1, capoverso b**), il riferimento corretto, ai sensi della L. 104/1957 - alla quale si deve fare riferimento - è al terzo comma (e non al quarto).

